



Commento relativo all'ordinanza dell'USAV che istituisce misure destinate a evitare l'ulteriore diffusione dell'influenza aviaria

**Proroga del 3 febbraio 2023 e
Modifica del 8 febbraio 2023
Proroga del 10 marzo 2023
Modifica del 23 marzo 2023**

I. Situazione iniziale

Nell'ordinanza sulle epizoozie (OFE)¹ l'influenza aviaria è classificata come epizoozia altamente contagiosa (art. 2 lett. o OFE). Sono considerati ricettivi tutti i tipi di volatili, in particolare il pollame da cortile (art. 122 OFE). La malattia colpisce in modo particolarmente grave e rapido polli e tacchini. Gli uccelli acquatici, come le anatre e le oche, contraggono raramente la malattia e in forma più lieve, ma possono diffondere l'agente patogeno. Secondo le attuali conoscenze scientifiche, non vi sono terapie in grado di curare con successo gli animali infetti. Sono pertanto vietati sia tentativi di cura sia vaccinazioni (cfr. art. 81 OFE). Le possibilità di combattere l'epizoozia si limitano al contenimento della sua diffusione mediante l'uccisione degli animali infetti o possibilmente infetti. Per preservare dall'epizoozia le aziende detentrici di pollame sono decisivi severi provvedimenti di biosicurezza. L'uccisione degli animali infetti è inoltre importante anche nell'ottica del benessere degli animali, in quanto risparmia loro le sofferenze causate dall'epizoozia.

Per tutto il 2022 in Europa sono stati notificati numerosi uccelli selvatici morti a causa dell'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) del sottotipo H5. Molti Stati membri dell'UE segnalano attualmente anche focolai dell'epizoozia nelle aziende detentrici di pollame². Le mappe più aggiornate sono attualmente offerte dall'istituto tedesco Friedrich-Löffler (FLI)³ e dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie⁴, laboratorio di riferimento dell'UE. A cadenza mensile, l'USAV informa sulla situazione dell'epizoozia all'estero e valuta i pericoli per la Svizzera attraverso il Bollettino Radar⁵. La pagina [Influenza aviaria \(AI\) nell'animale](#)⁶ fornisce informazioni sull'epizoozia, il sito [Misure di protezione per le importazioni dall'UE](#) sui provvedimenti di polizia sanitaria vigenti per il commercio di animali e prodotti di origine animale. Il 15 novembre 2022, l'USAV ha pubblicato un comunicato stampa⁷ in cui invita gli avicoltori a prendere misure preventive.

Il 16 novembre 2022 nel comune di Seuzach, nel Cantone di Zurigo, è stata rilevata l'influenza aviaria in un uccello selvatico (airone cenerino) e in un pavone di un allevamento. Le analisi di laboratorio hanno rivelato la presenza di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 in entrambi i volatili. Il Cantone di Zurigo ha immediatamente avviato le misure prescritte dall'OFE e ha sottoposto a sequestro l'azienda. È stato necessario definire zone di protezione e di sorveglianza intorno all'azienda detentrica in questione (cfr. art. 88 cpv. 1 OFE), cosa che i Cantoni interessati di Zurigo e Turgovia hanno ordinato con decisione generale del 18.11.2022⁸. Le zone si applicano a partire dal 22.11.2022. I singoli Comuni sono specificati

¹ RS 916.401

² Distribuzione geografica dei casi: [mappa \(Pagina Internet della Commissione europea sull'HPAI, mappe aggiornate\)](#)

³ [Aviäre Influenza \(AI\) / Geflügelpest: Friedrich-Loeffler-Institut \(fli.de\)](#):

⁴ [EURL Avian Flu Data Portal \(izsvenezie.it\)](#)

⁵ [USAV – Bollettino Radar](#)

⁶ [Influenza aviaria \(AI\) nell'animale](#)

⁷ [Influenza aviaria: ora è richiesta prudenza \(admin.ch\)](#)

⁸ Sito Internet del Cantone di Zurigo: [Vogelgrippe | Kanton Zürich \(zh.ch\)](#)

Sito Internet del Cantone di Turgovia: [Saisonale Vogelgrippe erreicht die Schweiz | Kanton Thurgau \(tg.ch\)](#)



nell'ordinanza. Inoltre è necessario emanare restrizioni all'esportazione di animali e prodotti animali da queste zone.

Secondo l'articolo 122f capoverso 2 OFE, l'USAV istituisce zone di controllo e di osservazione in caso di comparsa di HPAI negli uccelli selvatici. In queste zone, i Cantoni ordinano le misure necessarie per proteggere le aziende detentrici di pollame dall'introduzione dell'HPAI (art. 122f cpv. 3 OFE). Inoltre, in base all'articolo 57 capoverso 2 lettera b della legge sulle epizoozie (LFE; RS 916.40), l'USAV può ordinare provvedimenti temporanei secondo l'articolo 10 capoverso 1 numeri 4 e 6 LFE⁹ a livello nazionale o per determinate regioni se si manifesta un'epizoozia altamente contagiosa.

Il luogo di ritrovamento degli uccelli contaminati si trova al di fuori delle zone di controllo e di osservazione istituite lo scorso anno intorno ai grandi insiemi di acque dell'Altopiano centrale. In questo contesto, i veterinari cantonali e l'USAV hanno deciso di dichiarare l'intera Svizzera zona di controllo ai sensi dell'articolo 122f e di stabilire le misure nell'ordinanza dell'USAV. È importante che tutti gli avicoltori proteggano il pollame dal contatto con gli uccelli selvatici. Questa decisione tiene conto anche della situazione, attualmente molto dinamica, dei Paesi confinanti con la Svizzera.

II. Commento alle singole disposizioni

Articolo 1: Campo di applicazione

L'ordinanza definisce le zone di protezione e di sorveglianza ai sensi dell'articolo 88 capoverso 1 OFE e la zona di controllo ai sensi dell'articolo 122f OFE. Si applica al pollame da cortile conformemente all'articolo 6 lettere w e x OFE; si tratta di uccelli in cattività degli ordini dei galliformi (*Galliformes*), degli anseriformi (*Anseriformes*) e dei ratiti (*Struthioniformes*).

Articolo 2 e allegato: Zone di protezione e di sorveglianza

Nell'articolo 2 e nell'allegato sono definite le zone di protezione e di sorveglianza attorno all'effettivo colpito e nei Cantoni e Comuni interessati.

Articoli 3–5: Esportazione dalle zone di protezione e di sorveglianza verso gli Stati membri dell'UE, l'Irlanda del Nord e la Norvegia

Esportazione verso gli Stati membri dell'UE, l'Irlanda del Nord e la Norvegia: l'esportazione di animali e prodotti animali verso gli Stati membri dell'UE, l'Irlanda del Nord e la Norvegia è disciplinata dall'ordinanza concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell'UE, Islanda e Norvegia (OITE-UE)¹⁰ e dall'ordinanza del DFI concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell'UE, Islanda e Norvegia (OITE-UE-DFI)¹¹. L'articolo 1 e l'allegato 1 OITE-UE-DFI fanno riferimento agli atti normativi dell'UE che contengono disposizioni sulle condizioni armonizzate per il traffico intracomunitario. In caso di focolaio di influenza aviaria altamente contagiosa, per l'esportazione dalle zone soggette a restrizioni (zone di protezione e di sorveglianza) valgono condizioni particolari, disciplinate tra l'altro nel regolamento delegato (UE) 2020/687¹² e nel regolamento (UE) n. 142/2011¹³. La

⁹ Tra queste rientrano l'isolamento degli animali infetti o sospetti, il sequestro di stalle, fattorie, pascoli e località per il traffico degli animali, la disinfezione e la limitazione della circolazione di persone e merci nonché il divieto di mercati, esposizioni, vendite all'asta di animali e altre manifestazioni analoghe, come pure la limitazione o il divieto del traffico di animali o della detenzione di animali all'aperto.

¹⁰ RS 916.443.11

¹¹ RS 916.443.111

¹² Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate, GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64; modificato dal regolamento delegato (UE) 2021/1140, GU L 247 del 13.7.2021, pag. 50.

¹³ Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera, GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1

presente ordinanza fa riferimento a tali disposizioni. Dall'uscita del Regno Unito dall'UE, l'Irlanda del Nord continua a essere trattata come parte dello spazio veterinario comune¹⁴.

L'articolo 4 capoverso 4 chiarisce inoltre che per le esportazioni ammesse è necessaria un'autorizzazione del veterinario cantonale. Ciò chiarisce il collegamento con l'OFE. Ai sensi del diritto UE, è inoltre consentito inviare i sottoprodotti di origine animale in un altro Stato membro per la necessaria trasformazione, a condizione che l'autorità competente del luogo di destinazione abbia dato il suo consenso.

Con queste disposizioni si tiene conto dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli¹⁵. Il loro scopo è **salvaguardare lo spazio veterinario comune (senza controlli veterinari di confine)**.

L'esportazione dal resto della Svizzera può proseguire normalmente secondo le disposizioni ordinarie dell'OITE-UE e dell'OITE-UE-DFI.

Articolo 6: Esportazione verso Paesi terzi

Secondo l'articolo 47 dell'ordinanza concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (OITE-PT)¹⁶ possono essere esportati unicamente animali e prodotti animali che non comportano un rischio per la salute umana e animale. Inoltre, secondo l'articolo 48 OITE-PT l'esportatore è responsabile del rispetto delle condizioni d'importazione del Paese di destinazione.

L'OFE disciplina in generale i movimenti di animali e di prodotti animali dalle zone di protezione e di sorveglianza.

L'articolo 6 capoverso 2 stabilisce le disposizioni di base che le esportazioni verso i Paesi terzi devono soddisfare affinché il veterinario cantonale possa autorizzarle. In linea di principio, è vietata l'esportazione di pollame vivo e uova da cova verso Paesi terzi. Tuttavia, il veterinario cantonale può autorizzare l'esportazione di carne di pollame, prodotti ottenuti da uova di trasformazione e sottoprodotti di origine animale in base agli articoli 122b capoverso 3 e 122c capoverso 4 OFE. Il presupposto è che l'esportatore presenti i documenti necessari che consentano la tracciabilità dei prodotti animali o dei loro prodotti di base fino all'azienda detentrica di pollame. Inoltre, gli animali devono essere sottoposti all'esame per accertare la presenza dell'influenza aviaria. Per i sottoprodotti di origine animale è opportuno esigere le stesse condizioni di trattamento previste per le esportazioni verso gli Stati membri dell'UE e la Norvegia.

Articolo 7: Zona di controllo

Poiché i volatili infettati dall'HPAI non sono stati trovati in prossimità di grandi insiemi di acque, nelle vicinanze del sito di ritrovamento vi è un numero di uccelli selvatici nettamente inferiore a quello tipico dei grandi insiemi di acque: istituire zone di controllo e di osservazione soltanto intorno al luogo di ritrovamento sarebbe una misura inefficace e, di conseguenza, è necessario estenderle a un raggio maggiore. Vista l'elevata attività migratoria degli uccelli, viene dichiarata zona di controllo, ai sensi dell'articolo 122f OFE, l'intera Svizzera, con l'obbligo per i detentori di proteggere il pollame dal contatto con gli uccelli selvatici.

Articolo 8: Misure nella zona di controllo

Nella zona di controllo, i detentori devono rispettare diversi obblighi per proteggere il pollame dal contatto con gli uccelli selvatici e l'infezione.

¹⁴ Ai sensi dell'Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica e in particolare dell'articolo 5 capoverso 4 del Protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord in combinato disposto con l'allegato 2 di tale Protocollo, ai fini degli scopi dell'ordinanza, i riferimenti all'«Unione» si intendono anche per il Regno Unito in relazione all'Irlanda del Nord.

¹⁵ RS 0.916.026.81

¹⁶ RS 916.443.10

Per evitare il contatto tra gli uccelli selvatici e il pollame da cortile, quest'ultimo non può più essere tenuto all'aperto senza protezioni, ma solo in aree con clima esterno chiuse¹⁷ o in un'area esterna protetta dall'entrata di uccelli selvatici (cpv. 1 lett. a e b). In alternativa, il pollame deve essere tenuto in un pollaio chiuso o in un altro sistema di stabulazione chiuso non accessibile agli uccelli selvatici (cpv. 1 lett. c). I detentori di animali che incontrano difficoltà tecniche nell'attuazione delle misure di protezione devono contattare il servizio veterinario cantonale.

La separazione delle diverse specie di pollame all'interno delle aziende di detenzione (cpv. 2) ha lo scopo di evitare che i ratiti e le oche, per i quali l'infezione non porta necessariamente a sintomi visibili, infettino le specie di pollame molto più ricettive (ad es. polli e tacchini). Infine, le misure d'igiene mirano a impedire che il virus entri nell'azienda detentrica di pollame attraverso le persone e le attrezzature (cpv. 3). L'USAV fornisce materiale informativo sul suo sito Internet¹⁸, comprese le raccomandazioni per l'allevamento amatoriale di pollame.

Secondo le attuali conoscenze, il ceppo del virus H5N1 attualmente in circolazione è trasmissibile all'essere umano solo in casi estremamente rari e solo in caso di contatto molto stretto. Le misure d'igiene servono anche a proteggere l'essere umano, poiché nell'influenza aviaria è sempre necessario tenere conto delle mutazioni. Per lo stesso motivo, i Cantoni possono anche limitare l'accesso delle persone agli insiemi di acque, se lo ritengono necessario.

I requisiti minimi per la detenzione di pollame secondo l'ordinanza sulla protezione degli animali (RS 455.1) devono essere sempre garantiti nonostante le limitazioni, in particolare, devono continuare a essere messi a disposizione degli animali i luoghi in cui essi possono nuotare, obbligatori per alcune specie di pollame. I detentori amatoriali trovano istruzioni concrete nelle informazioni tecniche «La detenzione amatoriale di pollame»¹⁹.

L'ordinanza concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD²⁰) prevede contributi ai programmi volontari per la protezione degli animali «Sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali» (programma SSRA) e «Uscita regolare all'aperto» (programma URA). I requisiti del programma URA costituiscono la base della detenzione biologica degli animali in Svizzera. Inoltre, vari programmi dotati di label di diritto privato si basano sui programmi SSRA e URA.

L'articolo 72 capoverso 4 OPD prevede che i **contributi per il benessere degli animali non siano ridotti** se una delle esigenze di cui agli articoli 74 (SSRA) o 75 (URA) o all'allegato 6 non possa essere adempiuto **a causa di una decisione di autorità**. Ciò significa che le limitazioni dell'uscita derivanti dall'ordinanza non comportano alcuna riduzione dei contributi per il benessere degli animali.

Le misure non influiscono pertanto sull'indicazione «rurale all'aperto» disciplinata dall'ordinanza sulla caratterizzazione del pollame²¹ (cfr. il relativo allegato, n. 4.2 lett. b).

Articoli 9 e 10: Obblighi di notifica e di registrazione

Nelle detenzioni con 100 esemplari di pollame o più i detentori devono tenere un registro degli esemplari morti e dei segni particolari di malattia (art. 9 cpv. 2).

Gli articoli 9 capoverso 1 e 10 specificano gli obblighi di notifica dei detentori di animali e dei veterinari ai sensi dell'articolo 11 LFE e dell'articolo 61 OFE in caso di sospetta epizoozia. I detentori di animali devono prima consultare il proprio veterinario, il quale, dopo aver valutato la situazione, decide se effettuare una notifica all'autorità veterinaria è necessario.

¹⁷ Le prescrizioni per l'area con clima esterno sono riportate nell'allegato 6 lettera a numero 7 dell'ordinanza sui pagamenti diretti (RS 910.13).

¹⁸ www.usav.admin.ch > Animali > Epizoozie > Panoramica delle epizoozie > Influenza aviaria

¹⁹ www.usav.admin.ch > Animali > Protezione degli animali > Detenzione di animali da reddito > Polli

²⁰ RS 910.13

²¹ RS 916.342

Articolo 11: Mercati ed esposizioni

Poiché la presenza di pollame a stretto contatto nello stesso spazio aumenta il rischio di diffusione del virus HPAI, la partecipazione di pollame a mercati, esposizioni e manifestazioni analoghe deve essere vietata.

Articolo 12: Sorveglianza delle aziende detentrici di pollame nella zona di controllo

L'USAV si avvarrà della possibilità di effettuare esami a campione nelle aziende, in particolare se i detentori notificheranno sempre più spesso sintomi sospetti di malattia in una zona.

Articolo 13: Entrata in vigore e durata di validità

L'ordinanza prevede un'entrata in vigore graduale. Le zone di protezione e sorveglianza intorno all'azienda detentrica interessata e le disposizioni sulle esportazioni entrano in vigore il 25 novembre 2022. Per dare agli avicoltori un po' di tempo in più nel fine settimana per attuare le misure nella zona di controllo, le disposizioni corrispondenti entrano in vigore il 28 novembre 2022. La validità delle disposizioni relative alle zone di protezione e di sorveglianza è limitata al 21 dicembre 2022, in modo da poterle abrogare dopo tale data, a condizione che non si verificano nuovi casi di HPAI. Le disposizioni relative alla zona di controllo, invece, si applicano fino al 15 febbraio 2023.

III. Proroga dell'ordinanza del 3 febbraio 2023

Proroga della validità fino al 15 marzo 2023

In Svizzera, sono stati rilevati altri uccelli selvatici positivi al virus H5N1 in diverse regioni nel corso del dicembre 2022 e gennaio 2023. Le notifiche delle epizootie dei cantoni possono essere consultati nella banca dati InfoSM²². L'USAV fornisce informazioni sull'influenza aviaria con mappe sul suo sito web²³. Sul sito web Sorveglianza dell'influenza aviaria negli uccelli selvatici²⁴ una tabella Excel è fornito con informazioni sugli uccelli selvatici analizzati, indicando il luogo di ritrovamento, la specie, il risultato negativo o positivo dell'esame e il tipo d'influenza aviaria individuato.

In Europa, compresi i Paesi limitrofi, sono stati segnalati numerosi casi di influenza aviaria in uccelli selvatici nel gennaio 2023. La mappa del 26 gennaio 2023²⁵ sul sito web dell'istituto tedesco Friedrich-Löffler (FLI)²⁶, mostra in blu i casi di uccelli selvatici segnalati negli ultimi 28 giorni. Queste mappe vengono aggiornate regolarmente.

Il rischio d'introduzione dell'influenza aviaria rimane quindi elevato fino a quando gli uccelli acquatici non lasceranno le zone di svernamento in Svizzera, quindi presumibilmente all'inizio di marzo. **Una proroga delle misure di contenimento dell'epizootia in tutta la Svizzera almeno fino al 15 marzo 2023 è dunque necessario.**

L'OSAV informa mensilmente sulla situazione internazionale delle epizootie e sulle conseguenze per la Svizzera nel Bollettino Radar²⁷.

²² [Infosm \(admin.ch\)](#)

²³ [Influenza aviaria \(AI\) nell'animale \(admin.ch\)](#)

²⁴ [Sorveglianza degli uccelli selvatici \(admin.ch\)](#)

²⁵ [Map_AI_EU_2023-01-26.jpg \(900x636\) \(fli.de\)](#)

²⁶ [Aviäre Influenza \(AI\) / Geflügelpest: Friedrich-Loeffler-Institut \(fli.de\)](#)

²⁷ [Radar \(admin.ch\)](#)

IV. Modifica dell'ordinanza del 8 febbraio 2023

Influenza aviaria in un allevamento di uccelli acquatici

Il 6 febbraio 2023 nel comune di Trüllikon, nel Cantone di Zurigo, è stata rilevata l'influenza aviaria in un gruppo di cigni neri di un'azienda detentrica di animali privata. Le analisi di laboratorio hanno rivelato la presenza d'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1. Il Cantone di Zurigo ha immediatamente avviato le misure prescritte dall'OFE e ha sottoposto a sequestro l'azienda.

La modifica dell'ordinanza definisce le zone di protezione e di sorveglianza (cfr. art. 88 cpv. 1 OFE) ed una zona intermedia (cfr. art. 88a OFE) intorno all'azienda detentrica nel Comune di Trüllikon. Inoltre vengono imposte restrizioni all'esportazione di animali e prodotti di origine animale verso gli Stati membri dell'UE, l'Irlanda del Nord e la Norvegia.

Commento alle singole disposizioni

Ingresso

Secondo l'articolo 88a OFE, il veterinario cantonale può ordinare una zona intermedia intorno alla zona di sorveglianza se ciò è necessario per prevenire l'ulteriore diffusione dell'epizootia o in virtù di requisiti internazionali per il commercio di animali e prodotti di origine animale. L'USAV stabilisce la zona intermedia. Tutto questo è implementato nella presente ordinanza; di conseguenza, l'art. 88a deve essere aggiunto all'Ingresso.

Articolo 1: Campo di applicazione

Il campo di applicazione comprende ora anche la definizione delle zone intermedie.

Articolo 2 e allegato: Zone di protezione, di sorveglianza e intermedie

Nell'articolo 2 e nell'allegato sono definite le zone di protezione, di sorveglianza e intermedie attorno all'effettivo colpito e nei Cantoni e Comuni interessati.

Tenendo conto del fatto che la malattia è stata trasmessa con tutta probabilità da uccelli selvatici, che misure di protezione sono già in vigore in tutta la Svizzera e che l'azienda detentrica di animali infetto non ha contatti con allevatori di pollame commerciale, non è necessario definire una zona di protezione o di sorveglianza di 3 rispettivamente 10 km. Le zone sono definite come segue:

- Il raggio della **zona di protezione** è ridotto all'azienda detentrica di animali colpita nel Comune di Trüllikon. Tuttavia, per motivi di protezione dei dati, questo non è esplicitamente elencato nell'ordinanza.
- La **zona di sorveglianza** comprende un territorio del raggio di 3 km intorno all'azienda detentrica di animali colpita.

In queste zone, si applicano direttamente i restrizioni della OFE (art. 89 e segg. OFE). I Cantoni di Zurigo e di Turgovia, che sono interessati della zona di protezione e di sorveglianza hanno già ordinato queste zone con decisione generale del 06.02.2023²⁸.

Per tenere conto dei requisiti internazionali nel commercio di animali e prodotti di origine animale con l'UE e i paesi terzi, una **zona intermedia** (art. 88a OFE) è definita intorno alla zona di sorveglianza. Per questa zona si applicano le stesse restrizioni di esportazione come per la zona di protezione e la zona di sorveglianza. La zona intermedia include il territorio in un raggio di tre a dieci chilometri intorno all'azienda detentrica di animali colpita nel Comune di Trüllikon.

Articolo 2a: Macellazione di pollame da cortile dalle zone intermedie

²⁸ Sito Internet del Cantone di Zurigo: [Vogelgrippe | Kanton Zürich \(zh.ch\)](https://www.veterinaria.ch/zh)
Sito Internet del Cantone di Turgovia: [Neuer Vogelgrippefall im Kanton Zürich: Teile der Politischen Gemeinde Schlatt fallen in die Überwachungszone | Kanton Thurgau \(tg.ch\)](https://www.veterinaria.ch/tg)

Pollame proveniente dalla zona intermedia e destinato alla macellazione in un'azienda di macellazione autorizzata all'esportazione verso l'UE deve essere sottoposto all'esame per l'individuazione dei virus dell'influenza A prima della macellazione. In questo modo si garantisce che i sottoprodotti animali ottenuti provengano da pollame con risultato dell'esame negativo. Per avere il tempo per l'esame, i detentori di animali nelle zone intermedie devono annunciare le macellazioni previste al veterinario cantonale con cinque giorni lavorativi di anticipo.

Articoli 3–5: Esportazione dalle zone di protezione, di sorveglianza e intermedie verso gli Stati membri dell'UE, l'Irlanda del Nord e la Norvegia

L'esportazione di animali e prodotti animali verso gli Stati membri dell'UE, l'Irlanda del Nord e la Norvegia è disciplinata dall'ordinanza concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell'UE, Islanda e Norvegia (OITE-UE)²⁹ e dall'ordinanza del DFI concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell'UE, Islanda e Norvegia (OITE-UE-DFI)³⁰. L'articolo 1 e l'allegato 1 OITE-UE-DFI fanno riferimento agli atti normativi dell'UE che contengono disposizioni sulle condizioni armonizzate per il traffico intracomunitario. In caso di focolaio di influenza aviaria altamente contagiosa, per l'esportazione dalle zone soggette a restrizioni (zone di protezione, di sorveglianza e zona intermedia) valgono condizioni particolari, disciplinate tra l'altro nel regolamento delegato (UE) 2020/687³¹ e nel regolamento (UE) n. 142/2011³². La presente ordinanza fa riferimento a tali disposizioni. Dall'uscita del Regno Unito dall'UE, l'Irlanda del Nord continua a essere trattata come parte dello spazio veterinario comune³³.

L'articolo 4 capoverso 4 chiarisce inoltre che per le esportazioni ammesse è necessaria un'autorizzazione del veterinario cantonale. Ciò chiarisce il collegamento con l'OFE. Ai sensi del diritto UE, è inoltre consentito inviare i sottoprodotti di origine animale in un altro Stato membro per la necessaria trasformazione, a condizione che l'autorità competente del luogo di destinazione abbia dato il suo consenso.

Con queste disposizioni si tiene conto dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli³⁴. Il loro scopo è **salvaguardare lo spazio veterinario comune (senza controlli veterinari di confine)**.

L'esportazione dal resto della Svizzera può proseguire normalmente secondo le disposizioni ordinarie dell'OITE-UE e dell'OITE-UE-DFI.

Articolo 6: Esportazione verso Paesi terzi

Secondo l'articolo 47 dell'ordinanza concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (OITE-PT)³⁵ possono essere esportati unicamente animali e prodotti animali che non comportano un rischio per la salute umana e animale. Inoltre, secondo l'articolo 48 OITE-PT l'esportatore è responsabile del rispetto delle condizioni d'importazione del Paese di destinazione.

L'OFE disciplina in generale i movimenti di animali e di prodotti animali dalle zone di protezione e di sorveglianza. La presente ordinanza stabilisce le condizioni dalla zona intermedia.

²⁹ RS 916.443.11

³⁰ RS 916.443.111

³¹ Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate, GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64; modificato dal regolamento delegato (UE) 2021/1140, GU L 247 del 13.7.2021, pag. 50.

³² Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera, GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1

³³ Ai sensi dell'Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica e in particolare dell'articolo 5 capoverso 4 del Protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord in combinato disposto con l'allegato 2 di tale Protocollo, ai fini degli scopi dell'ordinanza, i riferimenti all'«Unione» si intendono anche per il Regno Unito in relazione all'Irlanda del Nord.

³⁴ RS 0.916.026.81

³⁵ RS 916.443.10

L'articolo 6 capoverso 2 stabilisce le disposizioni di base che le esportazioni verso i Paesi terzi devono soddisfare affinché il veterinario cantonale possa autorizzarle. In linea di principio, è vietata l'esportazione di pollame vivo e uova da cova verso Paesi terzi. Tuttavia, il veterinario cantonale può autorizzare l'esportazione di carne di pollame, prodotti ottenuti da uova di trasformazione e sottoprodotti di origine animale in base agli articoli 122b capoverso 3 e 122c capoverso 4 OFE. Il presupposto è che l'esportatore presenti i documenti necessari che consentano la tracciabilità dei prodotti animali o dei loro prodotti di base fino all'azienda detentrica di pollame. Inoltre, gli animali devono essere sottoposti all'esame per accertare la presenza dell'influenza aviaria. Per i sottoprodotti di origine animale è opportuno esigere le stesse condizioni di trattamento previste per le esportazioni verso gli Stati membri dell'UE, l'Irlanda del Nord e la Norvegia.

Articolo 7: Zona di controllo

La zona di controllo comprende tutta la Svizzera, inclusa l'enclave di Büsingen. Secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera c numero 11 del Trattato del 23 novembre 1964³⁶ tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania sull'inclusione del Comune di Büsingen am Hochrhein nel territorio doganale svizzero, son applicabili a Büsingen le prescrizioni legali svizzere che concernono la lotta contro le epizootie.

Entrata in vigore e durata di validità

La presente ordinanza entra in vigore il 9 febbraio 2023. Le zone di protezione, di sorveglianza e intermedie hanno effetto sino all'8 marzo 2023. La zona di controllo ha effetto sino al 15 marzo 2023.

V. Proroga dell'ordinanza del 10 marzo 2023

Proroga della validità fino al 30 aprile 2023

La situazione attuale in Svizzera è la seguente: nelle ultime settimane è stato segnalato un forte aumento del numero di uccelli selvatici trovati morti in diversi cantoni. Il numero di ritrovamenti è talmente elevato che il campionamento degli uccelli selvatici è stato limitato a pochi esemplari per sito. In questo periodo dell'anno non si è mai registrato un tale aumento del numero di casi in Svizzera. L'influenza aviaria del sottotipo H5N1 è stata rilevata con particolare frequenza nei gabbiani. Ciò indica una nuova situazione della malattia. La causa principale dei casi scoperti attualmente non sono più gli uccelli migratori provenienti dall'estero, ma la diffusione del virus tra gli uccelli che vivono in Svizzera. Anche se finora gli animali più colpiti sono soprattutto gabbiani, il virus può infettare molte altre specie di uccelli selvatici. I risultati sono pubblicati regolarmente sul sito web [Sorveglianza degli uccelli selvatici \(admin.ch\)](http://www.admin.ch). Sul sito web [Influenza aviaria negli animali \(admin.ch\)](http://www.admin.ch) sono disponibili mappe che mostrano i luoghi dei ritrovamenti. Quindi, è necessario mantenere la zona di controllo. La sua validità è prorogata fino al 30 aprile 2023.

Le misure per le aziende avicole si applicano sia alle aziende detentriche di animali da reddito sia agli allevamenti amatoriali. I contributi per i programmi di benessere degli animali «Sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali» e «Uscita regolare all'aperto» continueranno a essere versati. Le misure impediscono l'uscita al pascolo degli animali, un requisito necessario per l'allevamento rurale all'aperto. Tuttavia, la priorità continua a essere la protezione degli effettivi di pollame. La restrizione temporanea dell'accesso al pascolo rappresenta l'unica eccezione: tutti gli altri requisiti che si applicano all'allevamento rurale all'aperto devono essere rispettati. Attualmente per le uova è possibile continuare a usare ugualmente la dicitura «rurale all'aperto». La Confederazione e il settore avicolo stanno elaborando soluzioni al riguardo.

³⁶ RS 0.631.112.136

VI. Modifica dell'ordinanza del 23 marzo 2023

Influenza aviaria: rilevato il virus in galline ovaiole nel Cantone di Zurigo

Il 20 marzo 2023 è stato rilevato il virus dell'influenza aviaria in un'azienda privata con 44 galline ovaiole nel comune di Fehraltorf, nel Cantone di Zurigo. Le analisi di laboratorio hanno rivelato la presenza d'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1. I polli non hanno avuto contatti con uccelli selvatici, tuttavia, il pollaio era liberamente accessibile per l'acquisto di uova senza provvedimenti di biosicurezza. L'ipotesi è che il virus è entrato nell'allevamento con le scarpe. Il Cantone di Zurigo ha immediatamente avviato le misure prescritte dall'OFE e ha sottoposto a sequestro l'azienda. La modifica dell'ordinanza definisce le zone di protezione e di sorveglianza (cfr. art. 88 cpv. 1 OFE) ed una zona intermedia (cfr. art. 88a OFE) intorno all'azienda detentrica nel Comune di Fehraltorf. Inoltre vengono imposte restrizioni all'esportazione di animali e prodotti di origine animale verso gli Stati membri dell'UE, l'Irlanda del Nord e la Norvegia.

Commento alle singole disposizioni

Articolo 1: Campo di applicazione

Il campo di applicazione comprende di nuovo anche la definizione delle zone di protezione, di sorveglianza e intermedie.

Articolo 2 e allegato: Zone di protezione, di sorveglianza e intermedie

Nell'articolo 2 e nell'allegato sono definite le zone di protezione, di sorveglianza e intermedie attorno all'effettivo colpito e i comuni interessati nel Cantone di Zurigo. Tenendo conto del fatto che misure di protezione sono già in vigore in tutta la Svizzera e che l'azienda detentrica di animali infetto non ha contatti con altri allevatori di pollame, non è necessario definire una zona di protezione o di sorveglianza di 3 rispettivamente 10 km. Le zone sono definite come segue:

- Il raggio della **zona di protezione** è ridotto all'azienda detentrica di animali colpita nel Comune di Fehraltorf. Tuttavia, per motivi di protezione dei dati, questo non è esplicitamente elencato nell'ordinanza.
- La **zona di sorveglianza** comprende un territorio del raggio di 3 km intorno all'azienda detentrica di animali colpita.

In queste zone, si applicano direttamente i restrizioni della OFE (art. 89 e segg. OFE). Il Cantone di Zurigo ha già ordinato queste zone nella sua decisione generale del 21.03.2023³⁷. Per tenere conto dei requisiti internazionali nel commercio di animali e prodotti di origine animale con l'UE e i paesi terzi, una **zona intermedia** (art. 88a OFE) è definita intorno alla zona di sorveglianza. Per questa zona si applicano le stesse restrizioni di esportazione come per la zona di protezione e la zona di sorveglianza. La zona intermedia include il territorio in un raggio di tre a dieci chilometri intorno all'azienda detentrica di animali colpita nel Comune di Fehraltorf.

Articolo 2a: Macellazione di pollame da cortile dalle zone intermedie

Pollame proveniente dalla zona intermedia e destinato alla macellazione in un'azienda di macellazione autorizzata all'esportazione verso l'UE deve essere sottoposto all'esame per l'individuazione dei virus dell'influenza A prima della macellazione. In questo modo si garantisce che i sottoprodotti animali ottenuti provengano da pollame con risultato dell'esame negativo. Per avere il tempo per l'esame, i detentori di animali nelle zone intermedie devono annunciare le macellazioni previste al veterinario cantonale con cinque giorni lavorativi di anticipo.

³⁷ Sito Internet del Cantone di Zurigo: [Vogelgrippe | Kanton Zürich \(zh.ch\)](https://www.vogelgrippe.kanton-zuerich.ch)

Articoli 3–5: Esportazione dalle zone di protezione, di sorveglianza e intermedie verso gli Stati membri dell'UE, l'Irlanda del Nord e la Norvegia

L'esportazione di animali e prodotti animali verso gli Stati membri dell'UE, l'Irlanda del Nord e la Norvegia è disciplinata dall'ordinanza concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell'UE, Islanda e Norvegia (OITE-UE)³⁸ e dall'ordinanza del DFI concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell'UE, Islanda e Norvegia (OITE-UE-DFI)³⁹. L'articolo 1 e l'allegato 1 OITE-UE-DFI fanno riferimento agli atti normativi dell'UE che contengono disposizioni sulle condizioni armonizzate per il traffico intracomunitario. In caso di focolaio di influenza aviaria altamente contagiosa, per l'esportazione dalle zone soggette a restrizioni (zone di protezione, di sorveglianza e zona intermedia) valgono condizioni particolari, disciplinate tra l'altro nel regolamento delegato (UE) 2020/687⁴⁰ e nel regolamento (UE) n. 142/2011⁴¹. La presente ordinanza fa riferimento a tali disposizioni. Dall'uscita del Regno Unito dall'UE, l'Irlanda del Nord continua a essere trattata come parte dello spazio veterinario comune⁴².

L'articolo 4 capoverso 4 chiarisce inoltre che per le esportazioni ammesse è necessaria un'autorizzazione del veterinario cantonale. Ciò chiarisce il collegamento con l'OFE. Ai sensi del diritto UE, è inoltre consentito inviare i sottoprodotti di origine animale in un altro Stato membro per la necessaria trasformazione, a condizione che l'autorità competente del luogo di destinazione abbia dato il suo consenso.

Con queste disposizioni si tiene conto dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli⁴³. Il loro scopo è **salvaguardare lo spazio veterinario comune (senza controlli veterinari di confine)**.

L'esportazione dal resto della Svizzera può proseguire normalmente secondo le disposizioni ordinarie dell'OITE-UE e dell'OITE-UE-DFI.

Articolo 6: Esportazione verso Paesi terzi

Secondo l'articolo 47 dell'ordinanza concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (OITE-PT)⁴⁴ possono essere esportati unicamente animali e prodotti animali che non comportano un rischio per la salute umana e animale. Inoltre, secondo l'articolo 48 OITE-PT l'esportatore è responsabile del rispetto delle condizioni d'importazione del Paese di destinazione.

L'OFE disciplina in generale i movimenti di animali e di prodotti animali dalle zone di protezione e di sorveglianza. La presente ordinanza stabilisce le condizioni dalla zona intermedia.

L'articolo 6 capoverso 2 stabilisce le disposizioni di base che le esportazioni verso i Paesi terzi devono soddisfare affinché il veterinario cantonale possa autorizzarle. In linea di principio, è vietata l'esportazione di pollame vivo e uova da cova verso Paesi terzi. Tuttavia, il veterinario cantonale può autorizzare l'esportazione di carne di pollame, prodotti ottenuti da uova di trasformazione e sottoprodotti di origine animale in base agli articoli 122b capoverso 3 e 122c capoverso 4 OFE. Il presupposto è che l'esportatore presenti i documenti necessari che consentano la tracciabilità dei prodotti animali o dei loro prodotti di base fino all'azienda detentrici di pollame. Inoltre, gli animali devono essere sottoposti all'esame per accertare la

³⁸ RS 916.443.11

³⁹ RS 916.443.111

⁴⁰ Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate, GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64; modificato dal regolamento delegato (UE) 2021/1140, GU L 247 del 13.7.2021, pag. 50.

⁴¹ Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera, GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1

⁴² Ai sensi dell'Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica e in particolare dell'articolo 5 capoverso 4 del Protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord in combinato disposto con l'allegato 2 di tale Protocollo, ai fini degli scopi dell'ordinanza, i riferimenti all'«Unione» si intendono anche per il Regno Unito in relazione all'Irlanda del Nord.

⁴³ RS 0.916.026.81

⁴⁴ RS 916.443.10

presenza dell'influenza aviaria. Per i sottoprodotti di origine animale è opportuno esigere le stesse condizioni di trattamento previste per le esportazioni verso gli Stati membri dell'UE, l'Irlanda del Nord e la Norvegia.

Entrata in vigore e durata di validità

La presente ordinanza entra in vigore il 25 marzo 2023. Le zone di protezione, di sorveglianza e intermedie hanno effetto sino al 19 aprile 2023. La zona di controllo ha effetto sino al 30 aprile 2023.

VII. Ripercussioni

Ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni, i Comuni e l'economia

Le misure da adottare nella zona di controllo e nelle zone di protezione, di sorveglianza e intermedie rappresentano restrizioni per gli allevatori di pollame. Tuttavia, sono considerate ragionevoli e necessarie, poiché la prevenzione dell'ulteriore diffusione dell'influenza aviaria può evitare grandi sofferenze agli animali e danni economici.

VIII. Compatibilità con gli obblighi internazionali della Svizzera

Le misure di lotta sono conformi ai requisiti concordati con l'UE e stabiliti all'articolo 2 dell'allegato 11 e al punto III dell'appendice 1 dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli⁴⁵ e sono pertanto compatibili con gli obblighi internazionali.

⁴⁵ RS 0.916.026.81